

Documento dell'Organismo interpretativo dei principi contabili. Ma manca ancora Ifric 12

# Servizi in concessione trasparenti

## Una guida europea delimita i confini dell'esternalizzazione

DI ANNA RITA DE MAURO

**N**egli ultimi anni, il tema della privatizzazione delle attività economiche esercitate dallo stato o da altri enti pubblici ha assunto una crescente importanza. Mediante le privatizzazioni, in considerazione di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, si è inteso trasferire ai privati servizi di pubblica utilità attraverso l'istituto giuridico del contratto di «concessione». Questi contratti rappresentano una forma di «outsourcing» del settore pubblico per lo sviluppo, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture destinate a un servizio di pubblica utilità, esempi di attività in concessione possono essere: le strade, gli aeroporti, la gestione del servizio idrico, l'erogazione di energia, gli ospedali ecc. Nel novembre del 2006 l'International financial reporting interpretations committee (Ifric), l'organismo interpretativo dei principi contabili internazionali che opera all'interno

dello Iasb, ha emesso un documento interpretativo destinato ai soggetti che applicano i principi Ifrs che introduce importanti novità sulle modalità di rilevazione e valutazione, dei contratti di concessione; in particolare vengono chiarite le modalità di rappresentazione dei beni devolvibili, delle attività di gestione di tali beni nonché dei fondi di ripristino e manutenzione. L'Interpretazione Ifric 12 non è stata ancora approvata dalla Commissione europea e, quindi, non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, seppure l'Efrag (European financial reporting advisory group), comitato consultivo della Commissione, ha espresso parere favorevole all'approvazione di tale documento. Dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, anche se le imprese che adottano i principi Ifrs possono applicarla anticipatamente in via facoltativa.

L'ambito di applicazione del documento è riferito agli accordi in cui il concedente è un ente di diritto pubblico o un

ente privato a cui è stata delegata la gestione del servizio pubblico, ed il concessionario è un ente privato. Il rapporto pubblico-privato deve essere inteso in senso sostanziale, non fermandosi alla natura giuridica delle parti coinvolte; rientrano nell'ambito di applicazione dell'interpretazione anche le concessioni in cui il concedente è un ente di natura privatistica controllato da un ente pubblico, e l'obbligazione assunta dal concessionario consiste nell'effettuazione di un servizio pubblico.

Normalmente, il concedente affida a una impresa concessionaria il compito di costruire un'infrastruttura necessaria all'erogazione di un servizio pubblico oppure di apportare miglioramenti o ampliamenti all'infrastruttura esistente e di gestirla. A differenza della prassi sinora adottata dagli operatori in assenza di un criterio specifico, il concessionario non deve iscrivere l'infrastruttura tra i propri «tangibile», quali per esempio la categoria «beni devolvibili o

gratuitamente devolvibili», in quanto lo stesso non controlla l'infrastruttura destinata al servizio pubblico, ma ha solo il diritto ad utilizzarla per fornire il servizio in accordo con i termini e le modalità definite dal contratto concessorio.

La nuova Interpretazione enfatizza il concetto di «controllo» rispetto a quello di trasferimento di «rischi e benefici» finora prevalente nel corpo dei principi Ifrs. Inoltre, l'elemento del tutto innovativo è quello di considerare il concessionario come un fornitore di servizi di diversa natura: costruisce o amplia l'infrastruttura (servizi di costruzione) utilizzata per fornire un servizio pubblico e gestisce ed effettua la manutenzione della medesima (servizi di funzionamento). Di conseguenza, in accordo con il principio Ias 18 - Ricavi, i corrispettivi devono essere imputati a entrambe le attività. In particolare, i ricavi correlati all'attività di costruzione devono essere rilevati secondo i criteri stabiliti dal principio Ias 11 per le commesse a lun-

go termine e il corrispettivo ricevuto o spettante al concessionario per i servizi di costruzione o ampliamento, andrà rilevato come:

(a) un'attività finanziaria, nel caso in cui ha un diritto incondizionato a ricevere un compenso per l'attività di costruzione a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'infrastruttura stessa; o

(b) un bene immateriale, nel caso in cui ha diritto ad addebitare gli utenti per l'utilizzo del servizio pubblico quale compenso per l'attività di costruzione.

Questa Interpretazione non è stata accolta in maniera positiva da molti operatori e oggetto di notevoli critiche sia in fase di consultazione pubblica sia in fase di analisi presso il Comitato della Commissione europea, propedeuticamente al suo recepimento nella Comunità europea. Tuttavia, alcuni importanti operatori europei tra i quali Veolia environment e Suez hanno accolto con favore i nuovi criteri e hanno deciso di applicarli già nei bilanci dell'esercizio 2006.